



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili
del Fuoco

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

Al Sig. Dirigente Ufficio I: Gabinetto del Capo
Dipartimento

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Crisi pandemica COVID-19. Procedure medico-legali per il riconoscimento delle lesioni traumatiche da causa violenta con Modello ML/C. Nota dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare del 9 aprile 2020.

L'Ispettorato Generale della Sanità Militare, con nota del 9 aprile 2020, che si allega in copia, ha fornito chiarimenti circa la corretta procedura medico legale da adottare in caso di avvenuto contagio da COVID-19. In considerazione degli importanti riflessi sui criteri medico-legali e procedurali chiariti in materia, se ne riportano di seguito gli aspetti salienti.

La nota dell'Ispettorato precisa che, ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, le *lesioni traumatiche da malattie infettive*, sono inquadrabili nella categoria degli infortuni sul lavoro, in quanto *“la causa virulenta è equiparata a quella violenta.”*

Le lesioni traumatiche prodotte da cause infettive possono, pertanto, essere ricomprese nelle fattispecie previste dall'art. 1880 del D.Lvo n. 66/2010.

Secondo detta norma, *“il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e' pronunciato dal Direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195 del predetto Decreto legislativo (Policlinico Militare di Roma, Centri Ospedalieri Militari e Dipartimenti Militari di Medicina Legale), sempre che dette lesioni siano immediate o dirette con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture o in una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale. Il citato giudizio puo' essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'Autorita' sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ricovero.”

Per quanto riguarda le “lesioni traumatiche immediate o dirette” che abbiano le caratteristiche dell’infortunio da causa violenta, sono state fornite le seguenti precisazioni.

Per “*occasione di lavoro*” si intende ogni esposizione al rischio riconducibile all’espletamento dell’attività di servizio, in modo diretto o indiretto, indipendentemente dalla condotta volontaria del dipendente.

L’evento lesivo può configurarsi infortunio anche in presenza di un “*rischio lavorativo generico aggravato*”, ossia di un rischio che, pur comune a tutta la popolazione, sia riconducibile all’attività di servizio del dipendente.

Per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tale condizione di rischio potrebbe configurarsi nell’attività di soccorso pubblico o di altro servizio d’istituto.

Riguardo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio tramite il Modello ML/C, l’Ispettorato ha evidenziato che risulta necessario accertare che l’attività di servizio svolta o l’occasione di servizio, ritenuta causa dell’infezione COVID-19, rientri tra quelle gravate da rischio specifico o, quantomeno, da rischio generico aggravato.

Il giudizio di dipendenza e’ espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal Dirigente dell’Ufficio ove presta servizio il dipendente. Il giudizio deve essere espresso nel piu’ breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell’infermo. Le complicanze e l’eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei luoghi di cura precedentemente citati, devono formare oggetto di nuovo giudizio da parte del Direttore del luogo di cura all’atto della dimissione o del decesso.

L’Ispettorato Generale, inoltre, ha precisato che, a seguito di avvenuto contagio da COVID-19, l’apertura del Modello ML/C rimane limitata al caso in cui si sia reso necessario il ricovero iniziale in un ospedale militare o civile, anche qualora preceduto, senza soluzione di continuità, da un periodo trascorso in malattia o in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, in ogni caso con sorveglianza attiva. Il periodo minimo di incubazione di COVID-19, superiore a due giorni, non consente, infatti, di procedere all’apertura del Modello ML/C quando non si sia verificata la condizione del ricovero iniziale.

Premesso quanto sopra, qualora il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco risulti deceduto o ricoverato per avvenuto contagio da COVID-19, si raccomanda l’avvio d’ufficio, con tempestività, della procedura prevista dall’art. 1880 del D.Lvo n. 66/2010, trasmettendo alla Direzione Centrale per le Risorse Umane di questo Dipartimento il Modello “ML/C” ai fini della veloce definizione dell’iter amministrativo.

Per quanto concerne, invece, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco affetto da COVID-19 ma non ricoverato, potrà essere avviata, a domanda o d’ufficio, la procedura ordinaria di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio prevista dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 461/2001. Affinchè possa darsi luogo alla concessione dell’equo indennizzo, la procedura dovrà essere avviata entro il termine di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

quella in cui si è venuti a conoscenza dell'infermità o della lesione.

Per quanto concerne gli aspetti relativi ad altri istituti indennizzatori sono in corso i necessari approfondimenti di merito che verranno trattati con successiva nota.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO

Dattilo

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE

Allegati: 1

PDC: Col. MARANGONI tel: 59025

OGGETTO: Crisi pandemica COVID-19. Procedure medico legali per il riconoscimento delle lesioni traumatiche da causa violenta con Modello ML/C.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

~~~~~

Seguito:

- a. prot.n.M\_D SSMD REG 2020 0043976 in data 10 mar.2020 (non a tutti)
- b. prot.n.M\_D SSMD REG 2020 0045469 in data 12 mar. 2020.
- c. Circolare IGESAN M\_D SSMD REG2016 0105523 in data 25 lug.2016

~~~~~

1. Con lettere a seguito a) e b) sono state impartite indicazioni circa le modalità di riorganizzazione dell'attività medico legale alla luce delle disposizioni di sanità pubblica derivanti dalla crisi epidemica da COVID-19.
2. Ad integrazione di quanto già rappresentato, è necessario fornire chiarimenti circa la corretta procedura medico legale da adottare in caso di avvenuto contagio COVID-19 da parte del personale delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri (FA/CC).
1. Come noto, il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2010, n. 66¹, all'articolo 1880² prevede che *"Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente, il ricovero in una delle citate strutture o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale [SSN]. Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero..."*.
2. Con circolare a seguito c), sulla scorta delle modifiche apportate dal citato art.1880, sono state fornite le indicazioni per la corretta applicazione e compilazione del nuovo Modello "ML/C" che hanno sostituito quelle di cui al Capo III della precedente Circolare n. 1100/ML-10/10 del 30 luglio 1993 della Direzione Generale della sanità Militare (DIFESAN).
3. In particolare è stato ribadito, ai sensi dell'art.1880 del COM, come il giudizio sul nesso causale, definibile con il nuovo Modello "ML/C", fosse delimitato, tra l'altro, dai seguenti margini applicativi:
 - le lesioni traumatiche subite, immediate o dirette, debbono avere chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta;
 - le stesse lesioni debbono determinare inizialmente, il ricovero in una delle strutture di cui all'art.195 del COM ovvero in una struttura pubblica del SSN;
 - il giudizio di cui al Modello "ML/C" può essere espresso, sulla base degli accertamenti effettuati da un'autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del SSN (purché essi siano effettuati entro due giorni dall'evento lesivo), anche quando il soggetto non venga inizialmente ricoverato in una delle predette strutture sanitarie.

../..

¹ Recante: "Codice dell'ordinamento militare" (COM).

² Così come modificato dall'art.13, comma 1, lett.B), del D.Lgs. 28 gennaio 2014, n.8.

4. Con riferimento al precedente punto 5., non si pongono problemi interpretativi circa l'ammissibilità tecnico giuridica della infezione da COVID-19 nelle fattispecie previste dall'art. 1880 del COM. Infatti, diversamente dalla precedente normativa³, non sono più escluse le lesioni traumatiche prodotte da cause infettive essendo quest'ultime inquadrabili, peraltro, anche nella categoria degli infortuni sul lavoro tutelati dall'INAIL; in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Per quanto invece concerne la definizione delle "*lesioni traumatiche immediate o dirette*" che debbono avere chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta è necessario fornire alcune precisazioni. In ambito medico-legale la configurazione dell'infortunio sul lavoro richiede che l'evento lesivo sia contratto in "*occasione di lavoro*" e in presenza di un "*rischio lavorativo specifico*" o, quantomeno, "*generico aggravato*". Per occasione di lavoro si ricomprende ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività di servizio in modo diretto o indiretto, anche se imprevedibile e atipico, indipendentemente dalla condotta volontaria del dipendente. Per quanto concerne il "*rischio lavorativo*", è necessario che l'attività di servizio svolta abbia determinato, in capo al dipendente, un "*rischio specifico*" derivante dalle particolari condizioni dell'attività di servizio svolta; in subordine l'evento lesivo può configurare infortunio anche in presenza di un "*rischio lavorativo generico aggravato*", ossia di un rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini, si pone tuttavia in collegamento eziologico con l'attività di servizio del dipendente.
5. In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene opportuno ribadire che, al fine di soddisfare la rigorosa criteriologia medico-legale imposta dalla vigente normativa per il riconoscimento delle lesioni traumatiche mediante Modello "ML/C", è necessario accertare che l'attività di servizio svolta o l'occasione di servizio, ritenuta causa dell'infezione COVID-19, rientri tra quelle gravate da rischio specifico (operazioni di soccorso sanitario, attività ospedaliere, ecc.) o, quantomeno, da rischio generico aggravato (servizi di ordine pubblico, tutela della pubblica incolumità od ogni altro servizio svolto in particolari situazioni ambientali).
6. Per quanto concerne gli aspetti procedurali, risulta necessario precisare che l'apertura del Modello "ML/C" nella fattispecie in esame rimane limitata solamente al caso in cui si sia reso necessario il ricovero iniziale in un ospedale militare o civile⁴ compreso il caso che lo stesso venga preceduto, senza soluzione di continuità, da un periodo trascorso in malattia o in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, in ogni caso con sorveglianza attiva⁵.
7. In considerazione che il periodo minimo di incubazione del COVID-19 risulta superiore a due giorni⁶, non è possibile procedere all'apertura del Modello "ML/C" secondo le modalità previste al punto 3. della circolare a seguito c), cioè quando non si sia verificata la condizione del ricovero iniziale. In tali casi può essere, tuttavia, seguita la procedura ordinaria, a domanda o d'ufficio, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio prevista dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.


L'ISPETTORE GENERALE
(Magg. Gen. Nicola SEBASTIANI)

³ Legge 1 marzo 1952, n. 157.

⁴ Punto 2) della Circolare a seguito c..

⁵ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.

⁶ www.epicentro.iss.it/coronavirus/faq.